

(N. 2056-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1951 (V. Stampato N. 211)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 DICEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1952

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, sottoposto al vostro esame, ci viene dalla Camera dei deputati come il frutto, in principalità, di un lungo, diligentissimo e direi quasi appassionato studio della sua prima Commissione permanente, la quale — fissate, con un ordine del giorno Lucifredi del 20 gennaio 1949, le materie da regolamentarsi per la buona attuazione delle norme costituzionali relative all'ordinamento regionale, ed approvate, il 24 febbraio successivo, alcune enunciazioni programmatiche formulate dal Comitato per l'Ordinamento regionale — aveva, nella seduta del 25 dello stesso mese, deferito a tre Comitati la redazione di un progetto, articolato su la base delle direttive di massima già adottate, progetto che, discusso ed emendato dall'intera Commissione, fu poi approvato nel testo coordinato da altro Comitato ed, infine, presentato alla Assemblea nella seduta dell'11 novembre 1949.

La Camera, conclusa la discussione generale sul disegno di legge, nella seduta del 21 dicembre 1949, votava un ordine del giorno Migliori-De Martino Francesco con il quale, riaffermata la volontà di dare attuazione all'ordinamento regionale così come voluto dalla Costituzione nel quadro dell'unità e della indivisibilità della Repubblica, e riservata all'Assemblea plenaria la discussione ed approvazione degli articoli 3, 4, 6, 9, 10, 55 e 69, approvava i criteri direttivi ispiratori del progetto, deferendo alla Commissione la formulazione definitiva di tutti gli altri articoli del disegno di legge. E la Commissione lo modificò, ancora, sopprimendo — in particolare — le disposizioni riguardanti gli organi della Provincia ed aggiungendone delle altre.

Il nuovo testo fu messo in discussione all'Assemblea nella seduta del 14 novembre 1951 e, con qualche sostanziale modifica aggiuntiva, fu approvato, a scrutinio segreto, nella seduta del 22 novembre con voti favorevoli 209 e contrari 91 essendo presenti e votanti 300 deputati.

Ho voluto ricordare le tappe e le vicende principali del disegno di legge davanti l'altro ramo del Parlamento, perchè se ne possa comprendere ed apprezzare la lunga e diligentissima elaborazione.

Esso costituisce una radicale rielaborazione del testo governativo di cui colma, se non sempre in modo completo, od adeguato, le molteplici lacune. Ed, indubbiamente, rappresenta uno sforzo encomiabile per disciplinare, con norme semplici precise e dettagliate, che seguono o rispondono a certe direttive e criteri di massima, una materia ardua e difficile, destinata a modificare profondamente se non, addirittura, a rivoluzionare la struttura e la compagine amministrativa dello Stato e ad attuare, con l'ordinamento regionale un correlativo decentramento istituzionale e burocratico nell'interesse ed a vantaggio della vita democratica del Paese. È indubitato, invero, che la semplificazione dei servizi statali con il decentramento amministrativo a base regionale e la maggior possibile autonomia degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro proprie, non può non servire, da un lato, ad irrobustire lo Stato togliendogli la debolezza organica dell'accentramento attuale ed a favorire, dall'altro, lo sviluppo di ogni sana attività ed iniziativa democratica nel favore delle libertà amministrative di autodecisione e di autodeterminazione inerenti e conseguenti alla autonomia degli enti locali.

Il lavoro compiuto dalla Camera dei deputati è, dunque, imponente. Ma, non ostante gli indiscutibili ed innumeri pregi che il testo rappresenta, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, si ha l'impressione ch'esso non costituisca lo sforzo massimo che si sarebbe desiderato per l'attuazione dell'ordinamento regionale, sebbene non possa dirsi — come ha fatto qualcuno nell'altro ramo del Parlamento — ch'esso ne costituisca soltanto una premessa indispensabile.

Fu, d'altronde osservato e si osserva che mentre alcune norme è dubbio rispondano alla lettera ed allo spirito della Carta costituzionale, altre o non rispettano il principio dell'autonomia o non soddisfano, nel migliore dei modi, le varie esigenze dell'autonomia medesima.

Non tutte le critiche possono dirsi infondate.

Le manchevolezze, però, i difetti, quel senso di accentuata oculatezza e, direi quasi, di timidità che sembra scorgersi nel concretare norme che devono attuare una innovazione ardita,

dal Paese lungamente attesa, se non si possono dire influenzati da un principio di diffidenza verso l'Istituto della Regione, vanno indubbiamente attribuiti a motivi soprattutto, di prudenza ed al proposito evidente e confessato di attuare la riforma per gradi, con grande cautela e discrezione onde, da un lato, evitare scosse inopportune nella compagine amministrativa per effetto, particolarmente, del passaggio di certe funzioni dallo Stato alla Regione e, dall'altro, trar profitto ed insegnamento da eventuali deficienze o sfasamenti od, anche deviazioni che, in concreto si verificassero, per disporre i correttivi ed i miglioramenti che l'esperienza compiuta suggerisse.

Nella seduta del 19 dicembre 1949 della Camera dei deputati, uno dei cinque valentissimi relatori, l'onorevole Lucifredi, confessava in proposito: « io non ho alcuna esitazione a riconoscere che l'autonomia regionale, così come è consacrata in questo disegno di legge, rappresenta qualche cosa di meno rispetto a quelle autonomie regionali di cui nel 1945 e nel 1946 parlavano alcuni fra i più accesi fautori dell'idea regionale ». E più oltre affermava ancora: « È indubbiamente più circoscritta, rispetto alle visioni di allora, l'autonomia che oggi si tende a realizzare; ma è circoscritta meditatamente, a ragion veduta, perchè nel frattempo, molti avvenimenti si sono verificati ». E, fra codesti avvenimenti, citava, da un lato, il rinsaldamento del senso dell'unità dello Stato e, dall'altro, una serie di inconvenienti nascenti da talune realizzazioni dell'idea regionale nelle singole regioni a statuto speciale, che — secondo il suo giudizio di allora — molto di buono avrebbero dato, ma anche qualche cosa di cattivo. Il che non è, forse, esatto in confronto, almeno di talune Regioni, nelle quali il funzionamento, improntato a sensi di alta responsabilità ed a dignitosa serietà, ha dato ottimi risultati.

E, così — come, almeno, risulta congegnato nel testo — l'Istituto della Regione senza la emanazione delle leggi cosiddette cornice, ritenute necessarie ed indispensabili, come vedremo, in forza di contrastatissima interpretazione della Disposizione IX delle Norme transitorie della Costituzione, non potrebbe oggi funzionare nè sul terreno legislativo nè su quello amministrativo che in ordine a talune

soltanto delle materie — e sono, forse, le meno importanti — deferite alla sua esclusiva competenza dall'articolo 117 della Costituzione. Ed è anche dubbio come potrebbe farlo pur su terreno così limitato, dal momento che non si è neppure disposto per i suoi mezzi di vita e per l'emanazione delle leggi che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione stessa, dovrebbero coordinarne l'autonomia finanziaria con le finanze dello Stato, della Provincia e dei Comuni: per cui, nell'altro ramo del Parlamento, ci fu chi paradossalmente disse che la Regione nasce morta o non vitale, e che essa « sorge di nome e non di fatto perchè non potrà disporre neppure della carta e dell'inchiesta per stendere il verbale della prima riunione ».

D'altronde, se — in esecuzione dell'articolo 130 della Costituzione — si è provveduto agli organi di controllo, non si è provveduto alla istituzione dell'organo di giustizia amministrativa regionale di primo grado, prevista dall'articolo 125, organo che deve essere investito della cognizione non soltanto delle controversie oggi di competenza della Giunta provinciale amministrativa, ma anche di quella riferentesi a larga parte delle materie di interesse locale — oggi deferita alla competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — sul che, del resto, concorda lo schema di disegno di legge formulato dal Consiglio medesimo e presentato al Capo del Governo nel luglio del 1949, per la riforma del Supremo consesso amministrativo, schema che, seguendo i principi di un saggio decentramento, contempla l'istituzione, in ogni capoluogo di Regione, di un Consiglio regionale di giustizia amministrativa, con funzioni di legittimità e di merito.

È evidente che a codesta situazione di manchevolezza non si potrebbe porre rimedio che in uno di questi due modi: o modificare il testo del disegno di legge, soprattutto nella parte che concerne la potestà normativa e colmarlo nelle principali lacune, specie quella relativa all'autonomia finanziaria; od emanare subito le leggi cornice nei limiti delle quali la Regione possa esplicare la sua funzione.

Il primo riguarda il Senato, il secondo il Governo, al quale la Camera dei deputati ha fatto formale invito votando — in due tempi — un ordine del giorno dei deputati Merioni,

Carpano Maglioli e Amadei, di presentare al Parlamento con la massima urgenza disegno di legge che assicuri (a) l'autonomia finanziaria della Regione (seduta del 21 dicembre 1949) e disegni di legge che fissino: (b) i principi fondamentali direttivi della legislazione regionale e (c), con riferimento a ciascuna delle materie da trasferirsi alla competenza delle Regioni, stabiliscano punto per punto l'estensione della competenza delle amministrazioni regionali (seduta del 21 novembre 1951).

La vostra Commissione si è pronunciata per questo secondo mezzo, ritenendo preminente la necessità di attuare senza ulteriori discussioni e, quindi, indugi e dilazioni, l'ordinamento regionale che — anche secondo quanto disse alla Costituente il nostro eminente collega senatore Ruini, Presidente della Commissione dei Settantacinque — è l'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione nell'ordinamento strutturale dello Stato e può essere decisiva per la storia del Paese.

Questo premesso, ecco come il disegno di legge prospetta la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali.

Su le orme di una risoluzione proposta dall'onorevole Lucifredi e dalla I Commissione della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 20 gennaio 1949, il disegno di legge contempla nella prima parte gli Statuti regionali, nella seconda la Potestà normativa della Regione, nella terza gli Organi della Regione, nella quarta i Rapporti tra Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti locali, nella quinta il Commissario del Governo ed i controlli, dettando, nella sesta, le disposizioni transitorie e finali.

I. — STATUTI REGIONALI

Per le Regioni ad ordinamento normale, l'articolo 123 della Costituzione dispone che « ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative alla organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione

delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed approvato con legge della Repubblica ».

Il testo governativo non faceva cenno agli statuti se non fugacemente, nell'articolo 31 delle Disposizioni transitorie, per fissare, soprattutto, il termine entro il quale la Giunta regionale avrebbe dovuto presentare al Consiglio, per la prescritta deliberazione, il progetto dello statuto previsto dal su citato articolo 123 della Costituzione. Vogliamo credere che tale silenzio fosse determinato dal pensiero che non bisognava vincolare, con legge della Repubblica, la libertà e l'autonomia della Regione nella redazione dello statuto, quando la linea direttiva di esso è già tracciata — e molto chiaramente — dalla norma costituzionale.

Alla Camera dei deputati è parso, invece, opportuno nè di lasciare che ciascuna Regione fissi le disposizioni del proprio statuto nè di stabilire una disciplina unica con uno statuto tipo — con che si sarebbe palesemente violato il principio dell'autonomia sancita dall'articolo 115 della Costituzione — ma di fissare alcuni punti fermi inderogabili, lasciando ai Consigli regionali la possibilità di autodecidere su quelli non regolati dalla legge e di confermare, quindi, il proprio statuto alle loro particolari esigenze, caratteristiche e specifiche aspirazioni.

E così l'articolo primo dispone che lo statuto deve contenere disposizioni sulla organizzazione interna degli organi e degli uffici dell'Ente, sulla regolamentazione dei rapporti interorganici, su specifiche e determinate deleghe di funzioni amministrative per oggetti definiti e per tempo determinato da parte della Regione a Provincie, Comuni ed altri Enti locali (delega minore da non confondersi con la maggiore contemplata nell'articolo 39), sulla disciplina della eventuale istituzione di circondari, sullo stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli organi regionali.

Nel testo primitivo di questo articolo, il quarto alinea contemplava pure la disciplina dei mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei Comuni; ma fu abbandonata in quanto è parsa, forse, superflua, di fronte alla dispo-

zione esplicita del capoverso dell'articolo 133 della Costituzione.

È chiaro che la disciplina concreta delle materie contemplate in ciascun alinea, sarà elaborata dal Consiglio regionale nella pienezza della sua autonomia.

Come vedremo in seguito, lo Statuto regionale potrà, pure, stabilire i limiti ed i modi con cui la Giunta Regionale può prendere deliberazioni d'urgenza (articolo 32) e se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dal Comitato che risiede nel capoluogo della Regione o se debba svolgersi, in forma decentrata nei capoluoghi di Provincia ed anche in quelli di circondari (articolo 56).

L'articolo 2 detta le norme relative al diritto di iniziativa delle leggi regionali che spetta, innanzi tutto, alla Giunta, ma anche a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali ed ai Consigli provinciali. Resta nella facoltà di ciascun Consiglio regionale di determinare il numero dei Comuni e degli elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto, che deve essere redatto in articoli, purchè — nel primo caso — il numero non sia inferiore ai cinque, e — nel secondo — nè inferiore a 3.000 nè superiore a 15 mila.

L'articolo 3 e l'articolo 4 disciplinano, rispettivamente, il *referendum* abrogativo di leggi regionali e di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, stabilendo che si opera coi limiti e le modalità stabilite per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato, salvo il numero dei richiedenti che sarà stabilito dal Consiglio regionale, ma che non potrà essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. È per ovvie ragioni escluso il *referendum* abrogativo di regolamenti e provvedimenti puramente esecutivi di norme legislative e regolamentari.

Fu osservato che il venticinquesimo degli iscritti è troppo elevato in rapporto al numero richiesto per il *referendum* abrogativo delle norme giuridiche dello Stato che è di un quarantesimo dell'intero corpo elettorale. Ma la risposta è facile: si è voluto e si vuole, con ciò, evitare il ripetersi frequente dei *referendum* che turberebbe la vita amministrativa e scre-

diterebbe, in pari tempo, questo istituto di democrazia diretta.

E si sarebbe voluto che, per il *referendum* abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi il *quorum* fosse inferiore, ma — sebbene la materia sia meno importante dell'altra — non si è creduto di stabilire un contrasto.

L'articolo 5 detta le norme procedurali per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie, rinviando alle norme dell'articolo 2 con alcune limitazioni, per quanto riguarda l'iniziativa.

Revisione ed abrogazione, siano pure parziali, devono essere deliberate (al pari dello statuto) a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nessuna iniziativa del genere può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica, nè — se respinta — può riproporsi prima che sia decorso un anno dalla deliberazione di rigetto. La delibera di abrogazione totale importa, per la sua validità, quella di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

Lo statuto, ossia la tavola di fondazione dell'Ente, una volta approvato con maggioranza qualificata dal Consiglio regionale, è atto perfetto e valido, ma la sua efficacia è subordinata all'esplicazione del controllo da parte dello Stato che lo esercita con la legge di approvazione.

In applicazione di tale principio, che è espresso dalla seconda parte dell'articolo 123 della Costituzione, l'articolo 6 del disegno di legge dispone che il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto — e la procedura stessa va usata per le parziali modifiche dello statuto — al Presidente del Consiglio dei Ministri, che, prendendo l'iniziativa della legge di approvazione, lo presenta entro 15 giorni al Parlamento. Il quale, in funzione esclusivamente di controllo di un atto di volontà della Regione, e senza poter apportare modifiche, esamina se lo statuto è conforme alla legittimità, agli interessi dello Stato e non contrasti con gli interessi di altre Regioni: se lo è, lo approva, se no, lo rinvia puramente e semplicemente al Consiglio regionale, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri che il rifiuto comunica con la trasmissione dei reso-

conti parlamentari. In questo caso, il Consiglio è tenuto a deliberare, entro 120 giorni, il nuovo statuto. Ammesso che l'iniziativa della legge di approvazione è del Capo del Governo in omaggio anche all'articolo 71 della Costituzione, è logico che il rifiuto sia comunicato dallo stesso Capo del Governo e non dal Presidente dell'Assemblea che il rifiuto oppone.

Lo statuto regionale non è promulgato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica come atto a se stante, ma con la legge di approvazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Statuto e legge devono, pure, essere pubblicati sul « Bollettino della Regione ». In forza dell'articolo 75 delle Disposizioni transitorie e finali, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare lo statuto della Regione entro 120 giorni dalla prima convocazione.

II. — POTESTÀ NORMATIVA.

La parte del disegno di legge che ha dato luogo ai maggiori contrasti perchè è, veramente la parte sostanziale e principale, è, senza dubbio, quella che si riferisce alla potestà legislativa della Regione. La quale è chiamata ad esercitarla nelle materie e nei limiti stabiliti dalla Carta Costituzionale e secondo le norme del proprio statuto (articolo 8). Trattasi, evidentemente, di legislazione concorrente.

Quali le materie? Esse sono elencate nell'articolo 117 della Costituzione e penso sia superfluo qui richiamarle.

Quali i limiti? Essi sono di legittimità (materia, Costituzione, leggi dello Stato) e di merito (interessi dello Stato o delle altre Regioni). Alcuni sono in forma esplicita enunciati dalla Costituzione nell'articolo 120 (divieto di istituire dazi, di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose, e di limitare ai cittadini il diritto di esercitare la loro professione, impiego o lavoro), altri sono enunciati in forma generica e, fra codesti, sono quelli posti dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

È, su questo punto, soprattutto, che — nell'altro ramo del Parlamento — si è svolto l'attacco alla disposizione dell'articolo 9, del quale si sarebbe, da molti, voluta la soppressione, perchè ritenuto incostituzionale in quanto l'ar-

ticolo 117 della Carta non fa riferimento ad un'attività futura del Parlamento e, quindi, a leggi cornice; accennando, anzi, ai principi fondamentali, usa il participio passato « stabiliti », così come lo adopera nel terzo capoverso dell'articolo 35 disponendo della libertà d'emigrazione che, pure, si effettua senza bisogno di leggi cornice, ad indicare che tali principi vanno cercati nelle leggi vigenti.

Per converso, di incostituzionalità parlarono altri, compreso il Ministro dell'interno, quando l'onorevole Amadeo, con deputati di settori diversi, propose il comma aggiuntivo che, sostituendosi al capoverso del testo della Commissione, divenne l'attuale seconda parte dell'articolo 9. E di incostituzionalità si parlò, a proposito di codesto emendamento, in quanto con esso si ammette che la Regione possa legiferare in alcune materie senza bisogno delle leggi cornice richieste dalla prima parte dell'articolo stesso.

In realtà, l'emendamento Amadeo rappresentò un compromesso audace fra chi avrebbe voluto la soppressione dell'articolo e quanti, invece, vi si opponevano; ma fu giustificato perchè si osservò che la materia è di natura ed essenza tali da non richiedere statuizione di principi fondamentali che, in ipotesi, possono trovarsi in leggi già in vigore.

Ciò non toglie, tuttavia, che — dal punto di vista interpretativo della norma costituzionale — la disarmonia fra la prima e la seconda parte dell'articolo resti evidente, anche se è il Parlamento che riconosce, per le sei materie di cui al capoverso, l'opportunità di non fissare principi fondamentali.

La Costituzione parla di « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Ma quali principi e quali leggi?

Si è ricorsi ai lavori preparatori della Carta Costituzionale e si sono citate le affermazioni di qualche autorevole membro della Commissione dei 75 per concludere che per « principi fondamentali stabiliti dalle leggi » devesi intendere « i principi fondamentali posti dallo Stato nelle singole materie deferite alla legislazione regionale e non i principi generalissimi dell'ordinamento giuridico ».

Quali leggi dello Stato? le vecchie, quelle rivedute oppure quelle da emanarsi per l'applicazione della Costituzione?

La risposta fu data ricorrendo alla Disposizione transitoria IX della Costituzione, che proviene da un articolo aggiuntivo proposto dal su citato autorevole membro della Commissione dei 75 (onorevole Tosato), per chiarire il concetto di « principi fondamentali » e che fa obbligo al Governo di adeguare, entro un termine fisso, le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alla Regione.

Il richiamo alla disposizione transitoria non ha persuaso nè completamente persuade perchè quell'articolo afferma soltanto — posto che siamo in tema di legislazione concorrente — che lo Stato ha un termine di tre anni per adeguare le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni quando, invece la Regione avrebbe potuto, se non dovuto, iniziare la sua opera legislativa dopo un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, se si fosse rispettato il termine della Disposizione transitoria VIII.

Qualunque sia, ad ogni modo, l'interpretazione che si voglia dare alle norme costituzionali citate, la gravità della questione, su la quale mi sono diffuso, non sta tanto nella necessità o meno di leggi cornice perchè la Regione possa legiferare, quanto nel pericolo che lo Stato non le emani, per cui la Regione, in concreto, potrebbe vedersi privata dello esercizio della potestà legislativa demandata dall'articolo 117 della Costituzione, salvo quella inerente alle sei materie di cui la seconda parte dell'articolo 9.

La Costituzione di Bonn — su la traccia di quella di Weimar — stabilisce che, nell'ambito della legislazione concorrente i Länder possono legiferare fino a quando e nella misura in cui la Federazione non abbia fatto uso del suo diritto di emanare le norme legislative di sua competenza per dettare i principi fondamentali (*Rahmengesetze*). L'inattività dello Stato non importa necessariamente l'inerzia dei Länder. Le nostre Regioni a statuto normale non potranno fare altrettanto.

Logica conseguenza del principio stabilito nella prima parte dell'articolo 9 è che, se le leggi della Repubblica modificano i principi fondamentali nell'ambito dei quali la Regione ha, in concreto, legiferato, devono ritenersi abrogate le norme della legge regionale che sia-

no in contrasto con quelle dello Stato e conseguente, a ciò, la disposizione — forse non troppo riguardosa, nella forma perentoria con cui è stilata, verso la dignità dell'Ente — che fissa al Consiglio regionale il termine di 90 giorni per portare alla legge stessa, la relativa necessaria modificazione (articolo 10). È chiaro che la legge dello Stato non può spiegare la sua efficacia abrogativa se non trascorso il normale periodo di *vacatio legis*.

L'articolo 11 regola il controllo sulle leggi regionali e la loro promulgazione.

Secondo l'articolo 127 della Costituzione il controllo spetta allo Stato che la esercita per mezzo del Commissario del Governo di cui è cenno nell'articolo 124 della Costituzione medesima e nel 40 del disegno di legge in esame.

Il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad inviare, entro 5 giorni, le leggi deliberate dall'Assemblea al Commissario per l'apposizione del visto. Se entro 30 giorni dalla comunicazione il Governo non fa opposizione ed il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Il caso di diniego del visto, che equivale ad opposizione del Governo alla legge, è regolato dal su citato articolo 127 della Costituzione.

Deve essere chiaro che il termine di trenta giorni dato al Commissario del Governo non soffre interruzioni nè sospensioni per richieste di chiarimenti od altro: al trascorrere di esso, senza che si verifichi l'apposizione del visto o l'opposizione, la legge s'intende vistata.

Ed essa è promulgata entro dieci giorni dalla scadenza di quel termine ed entra in vigore, al pari dei regolamenti regionali, non prima del quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo i casi d'urgenza dichiarati dal Consiglio e riconosciuti dal Governo, con l'apposizione del visto da parte del Commissario: nei quali casi anche la promulgazione può essere anticipata (articoli 12 e 13).

III. — ORGANI DELLA REGIONE.

L'Ente, strutturalmente, si basa sul Consiglio regionale (articoli da 14 a 20), sul Presidente della Giunta regionale (articoli da 23 a 25) e su la Giunta regionale (articoli da 26 a 33).

Veramente, l'articolo 121 della Costituzione gradua diversamente questi organi, ponendo, dopo il Consiglio regionale, la Giunta e, dopo la Giunta, il Presidente della medesima. Il testo del disegno di legge, invece, si attiene alla graduazione od elencazione di quello governativo.

Il Consiglio ha un ufficio di presidenza, nominato nella prima delle sue sedute con la procedura stabilita dall'articolo 15; è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due segretari, che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il numero di due Vice Presidenti è stabilito per garantire una rappresentanza alla minoranza.

In via ordinaria, esso si raduna ogni quadrimestre nei mesi che gli statuti fisseranno; ed, in via straordinaria, può essere convocato su richiesta del Presidente della Giunta, da un quarto dei Consiglieri od, anche, dal Commissario del Governo, il quale, però, può farlo solo nei limiti dei suoi poteri istituzionali (articolo 19).

Al Commissario deve essere sempre comunicato l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio il quale, per la prima seduta dopo le elezioni, è convocato dal Presidente della Giunta regionale uscente, alla data e nei termini voluti dall'articolo 14.

Di regola le sedute del Consiglio sono pubbliche, ma il regolamento interno che, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il Consiglio è chiamato ad approvare per la disciplina delle materie che riterrà, può fissare i casi in cui non lo siano (articoli 19 e 20).

Per la validità delle delibere consiliari, il numero legale è fissato nella metà più uno dei consiglieri in carica, invece che nella metà come era previsto nel progetto governativo, e nella maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi nei quali sia prescritta una maggioranza speciale (articolo 21).

Se per l'elezione dei consiglieri regionali non è stato ancora neppur discusso l'apposito disegno di legge presentato, in omaggio all'articolo 122 della Costituzione, il 16 dicembre 1949, dal Ministro dell'interno alla Camera dei deputati, disegno radicalmente trasformato da quella prima Commissione permanente, la quale, nella sua maggioranza, si pronunciò — co-

me risulta dalla relazione presentata il 12 maggio 1950 — per un sistema imperniato sull'elezione di secondo grado, l'articolo 23 del testo in esame detta le norme per la elezione del Presidente della Giunta ed il 27 quelle per la Giunta regionale. La disciplina, nelle grandi linee è presso che eguale e non richiede commenti, rilievi nè spiegazioni.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

La Giunta — della quale non possono far parte, contemporaneamente, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato — è composta del Presidente e di sei Assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Per quelle superiori al milione, si è preferito — discostandosi dal testo governativo — di affidare ai Consigli regionali la determinazione del numero degli assessorati, secondo le esigenze della Regione, fissando il numero minimo di dieci e massimo di dodici. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro. Spetta al Presidente l'assegnazione dei titolari ai singoli assessorati (articolo 25 ultimo capoverso).

Salvo il caso di revoca previsto nell'articolo 34, la Giunta dura in carica sino alla rinnovazione del Consiglio (articolo 26).

Al pari delle consiliari, le delibere della Giunta sono valide solo se vi è l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e se prese a maggioranza assoluta (articolo 30).

Di notevole importanza, di fronte — massime — a certi atteggiamenti assunti in qualcuna delle Regioni a statuto speciale è la disposizione dell'articolo 18 che, a salvaguardia del prestigio e del decoro del Parlamento, espressione massima della sovranità popolare, e del Governo, vieta di attribuire, con legge della Regione, ai Consiglieri regionali, prerogative e titoli che, per legge o per tradizione, siano propri dei membri del Parlamento e del Governo medesimi.

Quali le attribuzioni del Consiglio, del Presidente della Giunta e della Giunta stessa?

Rispettivamente dispongono, in riguardo, gli articoli 22, 25 e 31.

Nella formulazione del 22, abbandonando quella, forse un po' confusa, del testo governativo

tivo, si è giustamente tenuto distinto il potere normativo e regolamentare attribuito alla Regione (prima parte), dalle funzioni amministrative di sua competenza (seconda parte) e si è — scontandosi anche in ciò dal testo governativo — limitato alla sola richiesta del Governo, la facoltà del Consiglio di esprimere pareri su questioni di interesse generale che abbiano particolare riflesso nella Regione, evitando con ciò il pericolo che in sede di Consiglio si ridiscutano problemi e questioni già dibattuti in sede parlamentare (terza parte).

È risaputo che, in base al quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione, i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente è a capo dell'organo esecutivo e, cioè, della Giunta regionale e, come tale, compie le funzioni demandategli dall'articolo 121 della Costituzione, dalle leggi e dallo statuto regionale, firma gli atti della Regione, ha di questa la rappresentanza in giudizio e promuove i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie.

Alla Giunta spetta, in particolare, di provvedere all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio, di amministrare il patrimonio, controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali, predisporre il bilancio e presentare, annualmente — ciò che non prevedeva il testo del Governo — il conto consuntivo. Ed, a proposito dei suoi obblighi circa il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, va rilevato che l'esercizio finanziario, per la Regione, come per la Provincia ed i Comuni, incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre (articolo 36), che il preventivo deve essere presentato entro il 31 agosto e l'approvazione deve aver luogo entro il 30 novembre (articolo 37) e che il consuntivo va presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio a cui si riferisce.

Può avvenire che la Giunta debba procedere a deliberazioni di urgenza.

L'ipotesi potrà essere disciplinata, come ho rilevato, dallo statuto regionale. Comunque, l'articolo 32, prevedendola, dispone che l'urgenza deve essere determinata da cause nuove sorte dopo l'ultima seduta consiliare ed essere

tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio e la deliberazione, presa sotto la responsabilità della Giunta, essere sottoposta alla ratifica del Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Se la ratifica fosse negata o la delibera modificata, il Consiglio dovrà adottare i provvedimenti necessari per regolare i rapporti giuridici sorti su la base della deliberazione stessa.

È, poi, previsto che la Giunta debba, ogni anno, rendere conto al Consiglio della propria attività, e che, in qualunque momento, può essere chiamata — disposizione anche questa che non figurava nel testo governativo — a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio, su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati (articolo 33).

Tre altre notevolissime innovazioni od aggiunte al testo del Governo, presenta quello in esame: la prima che concerne gli assegni al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta ed agli assessori (articoli 16, 24 e 29) e l'indennità di presenza ai consiglieri (articolo 17); la seconda che contempla la revoca del Presidente della Giunta, della Giunta o di assessori, a seguito di mozione di sfiducia approvata, con maggioranza qualificata e per appello nominale, dal Consiglio (articolo 34); la terza che riguarda la sospensione sia del Presidente che della Giunta e degli assessori dall'esercizio delle loro funzioni nel caso in cui siano coinvolti in procedimenti penali per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno (articolo 35).

Sarebbe stato, forse, più riguardoso verso l'autonomia dell'Ente, limitarsi ad enunciare il principio che al Presidente del Consiglio, a quello della Giunta ed agli assessori è corrisposto un assegno mensile, lasciando ai Consigli regionali di determinarne la misura. È sembrato, invece, opportuno di seguire un criterio diverso, di fissare, cioè, un limite massimo pari all'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III, per i due Presidenti, e di grado IV, per gli assessori, libero il Consiglio di stabilirne uno minore. Quanto, invece, all'indennità di presenza — da determinarsi con legge regionale — è prevalso il criterio di non fissare alcun limite alla mi-

sura di essa, la quale dovrà, naturalmente, comprendere le spese di trasporto e di soggiorno per i consiglieri che non risiedono nel capoluogo della Regione.

Se la disposizione relativa alla sospensione cautelativa di cui all'articolo 35 non è una novità, nel senso che l'istituto trovasi accolto in altre leggi, è invece del tutto nuova perchè non trovasi di essa alcun riscontro nell'ordinamento amministrativo dello Stato, quella di cui all'articolo 34.

Costituisce, invero, un insulto ad ogni buona regola e norma di rappresentanza democratica il fatto che amministratori pubblici, di fronte ad un voto di sfiducia, non sentano il dovere morale e politico di rassegnare le dimissioni dalla carica e continuano, invece, a coprirla con disdoro delle istituzioni rappresentative.

Era, quindi, opportuna una norma che, al pari di quella contemplata per i Sindaci, la Giunta o gli Assessori comunali del progetto Martino Gaetano (Stampato n. 1606), che presto diverrà legge della Repubblica, disciplinasse il caso anche nell'ordinamento regionale.

Naturalmente, la delicatezza della materia e la necessità di evitare sorprese o tranelli con conseguente turbamento della vita amministrativa e dell'ordine pubblico, hanno suggerito di garantire, con l'appropriata procedura stabilita dal su citato articolo 34, che la mozione di sfiducia, la quale deve portare alla revoca, sia veramente l'espressione della volontà della maggioranza consiliare.

IV. — RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA, COMUNE E ALTRI ENTI LOCALI.

L'articolo 118 della Costituzione dice che « la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alla Provincia, ai Comuni o ad altri organi locali o valendosi dei loro uffici ».

Due tipi di delega, dunque, che si risolvono in due forme diverse di decentramento, in codesta disposizione sono contemplati, e, cioè, la delega maggiore o istituzionale, in base alla quale l'Ente dalla Regione delegato — serbandosi intatta la propria individualità giuridica di Ente autonomo — agisce con certa discrezionalità ed indipendenza nelle materie in cui la

Regione gli ha devoluto le sue funzioni amministrative, e la delega minore o burocratica chiamata anche gerarchica, in forza della quale l'Ente, indipendentemente dalla sua personalità giuridica, ha la funzione puramente esecutiva di un compito definito e per tempo determinato, demandatogli dalla Regione.

Ora, mentre quest'ultima delega va disciplinata dallo statuto regionale (articolo 1, n. 3), la prima, che è la più importante, è disciplinata dall'articolo 39 del testo in esame, il quale richiede, in proposito, una legge della Regione con direttive fondamentali regolatrici anche dei conseguenti rapporti finanziari, alle quali direttive la Giunta può aggiungerne delle altre al fine del miglior espletamento delle funzioni delegate. La delega può essere revocata con legge della Regione, sentito l'ente interessato.

È chiaro che, nell'economia del disegno di legge, il quale vuol realizzare il maggior decentramento possibile, il « normalmente » della Costituzione risponde al concetto che la Regione, solo in casi particolari e di una qualche importanza, può sottrarsi dal devolvere alla Provincia ed ai Comuni le proprie facoltà amministrative. Ciò che, invero, deve caratterizzarla e darle il valore preminente nella scala gerarchica degli enti autarchici locali è la potestà normativa attribuitale dalla Costituzione.

V. — COMMISSARIO DEL GOVERNO E CONTROLLI.

Nessun dubbio che lo Stato abbia diritto di esercitare un certo controllo sugli atti amministrativi della Regione: lo ha per evitare inosservanze di legge e lo ha, altresì, perchè la Regione, o per sè, o per gli organi speciali da essa amministrati, ottiene fondi dal Governo o in concorso, o in rimborso ovvero in anticipazione.

Si fa, solo, questione di limiti e di composizione dell'organo che deve esercitarlo.

Comunque, la Costituzione lo impone (articoli 125 e 130) ed il disegno di legge in esame lo disciplina con criteri che affidano per una buona amministrazione e che, in pari tempo, — tradotti in poche norme chiare e precise — appaiono sufficientemente riguardosi e rispettosi dell'autonomia degli Enti.

Lo Stato controlla la Regione e la Regione, a sua volta, controlla la Provincia, il Comune e gli altri Enti locali.

In ogni caso, seguendo il sistema concepito dalla Costituzione, il controllo è duplice: di legittimità, l'uno, di merito, l'altro.

Quest'ultimo si attua in modo ben diverso da quello sin qui esercitato, perchè, nel sistema vigente, esso è controllo, essenzialmente, di approvazione per cui se una delibera non è approvata, la volontà dell'Ente, che la delibera prese, non può trovare esecuzione, mentre, nel sistema designato nel testo, esso si esplica con un semplice invito al riesame entro un determinato termine, con la conseguenza che se l'Ente, a maggioranza assoluta e senza modifiche, conferma la delibera, questa diviene esecutiva dopo un certo periodo di tempo, sempre che — beninteso — non presenti vizi di legittimità per i quali debba essere annullata.

È infatti, il solo controllo di legittimità che può portare all'annullamento delle delibere, con provvedimento che ha carattere definitivo (articolo 45 ultima parte e 63).

A chi spetta il controllo, con quali modalità si esercita e quali sono le delibere soggette a quello di merito?

Fu osservato che la materia, per quanto attiene alle Provincie ed ai Comuni, avrebbe, forse, potuto trovare sede più adeguata nella futura legge comunale e provinciale, ma non è sembrato opportuno di deferirne la disciplina sino allora, quando è prevista non lontana l'attuazione dell'ordinamento regionale, a un organo del quale la Costituzione (articolo 130) deferisce l'esercizio del controllo di legittimità e di merito.

È per questo che non sembra più attuale e necessaria la proposta di legge dell'onorevole Scoccimarro e di altri senatori (Stampato n. 2009) relativa all'esercizio del controllo di merito sugli atti dei Comuni e delle Provincie pendente davanti la 1ª Commissione.

A) Per il controllo su gli atti della Regione, dispongono, particolarmente, gli articoli 41, e da 45 a 49 del disegno di legge.

È prevista una Commissione composta di sette membri effettivi, di cui due designati dal Consiglio regionale e di tre supplenti, uno per ciascuna delle tre categorie (Cortei dei conti, funzionari del Ministero dell'interno,

esperti designati dal Consiglio regionale) da cui gli effettivi sono tratti. Lo presiede, con voto decisivo in caso di parità, il Commissario del Governo — e, cioè, l'alto funzionario che, in base all'articolo 124 della Costituzione, compie la funzione di coordinatore delle attività amministrative dello Stato e della Regione — e delibera, validamente, con l'intervento di, almeno, cinque, dei suoi membri (articolo 41); dura in carica quanto il Consiglio regionale e ne funge da segretario un funzionario dello Stato, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal Commissario del Governo. E poichè trattasi di organo statale, le spese di funzionamento sono a carico dello Stato, attribuendosi ai membri di designazione regionale non uno stipendio ma una indennità per ogni giornata di seduta (articolo 44).

Si sarebbe desiderato che la Commissione fosse, in prevalenza composta di elementi elettivi perchè è indubbio che, nel controllo di merito, va tenuto presente anche il criterio di opportunità a cui, non di rado, si ispirano talune delibere soggette al controllo, criterio codesto al quale è più sensibile l'elemento locale elettivo del funzionario o burocrate dell'Amministrazione statale. Ma è prevalso, e forse giustamente, una direttiva diversa, direttiva la quale ha tenuto presente che la Commissione è unica, funziona per la legittimità ed il merito e che al primo dei due controlli — che è il più importante posto che l'altro si risolve, nella peggiore delle ipotesi, in una richiesta motivata di riesame — sembra più adatto l'elemento tecnico statale, il quale, nel caso è esonerato da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartiene (articolo 42).

Per quanto concerne le modalità del controllo, il disegno di legge, contemplando, nell'articolo 45, quello di legittimità, adotta l'istituto del visto tacito, disponendo che le deliberazioni divengono esecutive ove, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali o delle eventuali controdeduzioni dell'Amministrazione regionale, nella ipotesi di rinvio con richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, non ne pronuncii l'annullamento. In caso di rinvio con la conseguente sospensione dell'esecutività delle deliberazioni, è prescritto provvedimento mo-

tivato con l'enunciazione specifica del vizio di legittimità riscontrato.

Per evitare, poi, contestazioni sulla decorrenza del termine di esecutività tacita, è fatto obbligo al Segretario della Commissione di rilasciare ricevuta dei processi verbali di deliberazioni o delle controdeduzioni che gli vengono presentati. Analogo è il procedimento (articolo 47) attraverso il quale divengono esecutive le deliberazioni soggette al controllo di merito per le quali, naturalmente, accanto al rinvio, per motivi di legittimità ai sensi dell'articolo 45, può aversi la richiesta motivata di riesame per motivi di merito. Il termine, però, di venti giorni stabilito nell'articolo 45, è portato a quaranta per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

È da rilevarsi che quando è fatta la richiesta di riesame, perchè la deliberazione possa divenire esecutiva occorre che il Consiglio regionale la confermi senza modifiche, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; essa, però, è egualmente, soggetta al controllo di legittimità, non fosse che per accertare la regolarità formale della convocazione e della nuova riunione del Consiglio regionale (articolo 48). È chiaro che se intervenissero delle modifiche, la delibera sarebbe ancora soggetta all'esame di merito.

Quanto alle materie su le quali quest'ultimo controllo deve essere esercitato, il testo del disegno di legge (articolo 46) segue quello governativo, alla elencazione del quale ha aggiunto solo il caso (numero 6) dell'assunzione di pubblici servizi, ritenendo che una deliberazione in codesta materia, ben più importante di tante altre specificate nell'articolo stesso, possa avere, nell'ambito della Regione, riflessi finanziari ed economici di non poco rilievo.

Mentre — come si è visto — l'articolo 32 contempla il caso delle delibere d'urgenza che la Giunta regionale può prendere sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Consiglio nella sua prima tornata, l'articolo 49 contempla quello delle delibere d'urgenza del Consiglio regionale medesimo. E, contando sul senso di responsabilità dei Consigli, consente che certe deliberazioni siano immediatamente esecutive a condizione che non si tratti delle materie indicate nell'articolo 46, nelle quali nessun specifico motivo di

urgenza che renda indilazionabile la delibera può, presumibilmente, sorgere e che la deliberazione sia stata adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante. Nel termine di tre giorni, sotto pena di decadenza, essa va inviata alla Commissione di controllo, la quale, dal ricevimento, ha dieci giorni per annullarla, se la trovasse inficiata di illegittimità.

È superfluo osservare che i controlli, di cui al testo, si riferiscono solo alle delibere regionali e non pure alle leggi della Regione, le quali, tuttavia, non si sottraggono ad un controllo perchè anche la potestà normativa ha dei limiti. Ed è un controllo, in base all'articolo 127 della Carta Costituzionale, di legittimità e di merito, esercitato rispettivamente — su richiesta del Governo — dalla Corte costituzionale e dal Parlamento, ove il Consiglio regionale confermasse, a maggioranza qualificata, la legge denunciata per il riesame. Ma, ripetersi, la materia esula dal disegno di legge in esame.

Può darsi che la Giunta regionale od il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, omettendo magari di adempiere a specifici obblighi loro imposti e per i quali non è contemplato il controllo di sostituzione: soccorre, allora, il disposto dell'articolo 50 che contempla la sostituzione della Giunta o del solo Presidente, dietro invito fatto dal Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio, su conforme delibera del Consiglio dei Ministri, al Consiglio regionale, il quale — a richiesta del Commissario del Governo — deve, all'uopo, convocarsi entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito. Che se il Consiglio regionale non corrispondesse a codesto invito, o compisse atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non funzionasse o lo richiedessero ragioni di sicurezza nazionale, in tali casi, esso può essere sciolto.

Misura gravissima codesta che, perciò, è inquadrata in una procedura che sufficientemente garantisce contro la possibilità di soprusi, di arbitri o di faziosità. E così il disegno di legge (articolo 51), riportandosi all'articolo 126 della Costituzione, dispone che lo scioglimento avviene su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Repubblica che lo decide, previo parere della

Commissione parlamentare appositamente costituita per le questioni regionali. Il progetto governativo prevedeva in sedici — otto deputati ed otto senatori — il numero dei componenti di codesta Commissione; ma la Camera dei deputati lo ha elevato a trenta per dar modo a tutti i partiti di esservi, proporzionalmente, rappresentati.

È da notarsi che i membri di essa, non possono partecipare alle sedute in cui si discutano questioni interessanti il collegio in cui furono eletti. È chiaro che, con questa disposizione, che non figurava nel progetto governativo, si è voluto evitare, da un lato, situazioni delicate di incompatibilità ed assicurare, dall'altro, maggiore obiettività di giudizio. Il Presidente delle rispettive Camere li sostituisce temporaneamente, di volta in volta, onde mantenere nella Commissione l'equilibrio delle forze politiche in atto.

Col decreto di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina, scegliendoli in una rosa di nove cittadini designatigli dalla Commissione parlamentare, i tre Commissari che a sensi dell'articolo 126 della Costituzione, devono amministrare la Regione ed indire, entro tre mesi, le elezioni. Ai Commissari è attribuito, a carico del bilancio regionale, una indennità pari a quella assegnata agli assessori giusta l'articolo 29.

Qualcuno avrebbe voluto che i tre commissari fossero della stessa tendenza politica della maggioranza del Consiglio disciolto; ma è parso che tale affinità avrebbe potuto far velo all'esatta valutazione dei fatti, massime nel caso in cui la Commissione dovesse accertare responsabilità a carico di membri dell'Amministrazione disciolta. Si è, quindi, preferito di lasciare la più ampia libertà di designazione e di nomina, nella certezza che i prescelti avranno i requisiti e le doti di serenità e di imparzialità necessari per reggere straordinariamente la Regione.

B) I controlli sulle Province, sui Comuni e su gli altri Enti locali sono disciplinati dagli articoli del testo che vanno dal 55 al 63; ma nelle linee maestre, le norme non si discostano da quelle regolatrici del controllo sugli atti amministrativi della Regione. È mantenuto il criterio di concentrare in un unico organo, che deve risiedere nel capoluogo della Regione,

sia i controlli di legittimità che quelli di merito, per le Province come per i Comuni, salva la facoltà del Consiglio regionale di istituire, per il controllo sui Comuni e sugli altri Enti locali delle sezioni staccate dell'organo medesimo nel capoluogo di ciascuna delle Province.

Il Comitato, che il controllo deve esercitare, è nominato dal Presidente della Giunta, dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è costituito di cinque membri, dei quali, tre scelti dal Consiglio regionale fra cittadini esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative alla nomina dei deputati al Parlamento, ed uno nominato dal Commissario del Governo. Il quinto è un giudice del tribunale amministrativo regionale od un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nel capoluogo della Regione finché non saranno istituiti i tribunali amministrativi (art. 71).

Quattro membri supplenti, nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative eletti dal Consiglio regionale, di un funzionario scelto dal Commissario del Governo e di un magistrato, garantiscono — in caso di assenza dei membri effettivi — la funzionalità dell'Organo, il quale delibera validamente con l'intervento di almeno quattro commissari. Il Presidente è scelto fra i membri elettivi, fungendo da segretario un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta; disposizioni queste che, accanto all'altra che dà la prevalenza all'elemento elettivo sul burocratico, sottolineano — per quanto siano logiche dato che si tratta di organo regionale — la bontà e la democraticità della sua composizione. Davanti alla quale cede, mi sembra, quella proposta dal senatore Scoccimarro nel disegno di legge n. 2009, sopra menzionato, che fa ancora capo all'attuale Giunta provinciale amministrativa.

Il Comitato, come già rilevai, deve risiedere nel Capoluogo della Regione anche per l'opportunità dei contatti con altri organismi amministrativi che vi hanno sede.

In via di massima, esso è unico anche perché l'unicità assicura uniformità di indirizzi, di criteri e di esercizio nell'esplicazione della delicata funzione a cui è proposto.

La Regione, però, vedrà se l'unicità le convenga. È, quindi, lasciata facoltà ai Consigli

regionali, di stabilire, attraverso lo statuto, se debba esservi una commissione unica con sede nel capoluogo della Regione, oppure se essa debba suddividersi in sezioni, con sede nel capoluogo di provincia per esercitare, in forma decentrata, il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali (articolo 56). Se questo, però, è consigliabile avvenga nelle Regioni vaste, comprendenti molte provincie e che abbiano delle caratteristiche speciali sembra non lo sia nelle Regioni con poche provincie e con comodità di comunicazioni: qui anche ad evitare molteplicità di uffici può essere sufficiente una Commissione unica che eserciti il controllo su le Provincie e sui Comuni. Comunque, la decisione spetta al Consiglio regionale.

Nel caso che questo fosse per la forma decentrata, l'articolo 56 del testo contempla una composizione ed un funzionamento dell'organo sezionale eguali a quelli del Comitato, con la sola differenza che al posto del giudice c'è un funzionario dell'amministrazione provinciale. Nulla è disposto circa il segretario, lasciando, evidentemente, al Consiglio regionale la facoltà di stabilire in riguardo.

E neppure è fatto cenno al *quorum* per la validità delle adunanze, perchè è chiaro che deve valere, in proposito, la norma dell'articolo 55, trattandosi di sezione staccata dell'organo che esercita il controllo su le provincie, sia pure col quinto membro di amministrazione diversa.

Il Comitato e le Sezioni — dei quali non possono far parte, per ragioni di incompatibilità, le persone elencate nell'articolo 57 — esercitano essi pure, nei confronti delle Provincie e dei Comuni, il controllo di legittimità e quello di merito; a riguardo dei quali il testo fa richiamo alla vigente legge comunale e provinciale per stabilire, nel primo caso, che Comitato ed eventuali sezioni lo esercitano così come lo fanno, attualmente, il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa, e per precisare, nel secondo, che le deliberazioni soggette al riesame sono quelle che le disposizioni in vigore sottopongono all'approvazione della Giunta medesima e, cioè, quelle contemplate negli articoli 98, 99, 100, 101 e 149 del testo unico 3 aprile 1934 n. 383 modificato con la legge 9 giugno 1947, n. 530.

Anche qui funziona l'istituto del visto tacito, per cui se una deliberazione non viene annul-

lata entro venti giorni dal ricevimento dei verbali, o rinviata, nel termine stesso, con ordinanza motivata che enunci il vizio di legittimità o di merito e chieda, in proposito, chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, diventa esecutiva. Il termine è, ancora, di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Ed anche qui se, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni, l'organo di controllo non pronuncia l'annullamento della deliberazione, questa diventa esecutiva; come diventa esecutiva, dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio all'organo medesimo, la delibera che il Consiglio provinciale o quello comunale abbia preso, con la maggioranza qualificata e senza modificazioni, per confermare, in sede di riesame, la deliberazione rinviatagli; salvo, naturalmente, ch'essa non presenti vizi di legittimità (articoli 59 e 60).

Il disegno di legge, attribuisce, pure, all'organo regionale:

a) il controllo sostitutivo in ordine alle manchevolezze od inadempienze delle Amministrazioni locali, controllo che, oggi, è esercitato dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa e che non sembra da doversi abbandonare ove si voglia il buon funzionamento e la retta gestione delle Amministrazioni stesse (articolo 59 ultima parte);

b) il controllo sui Consorzi di Comuni e Provincie, applicando a questa materia, in relazione all'ordinamento regionale, i criteri già accolti dalla vigente legge comunale e provinciale.

Sin qui si è considerato il controllo sulle delibere prese dalle Provincie e dai Comuni nell'esercizio delle loro facoltà originarie o loro proprie; ma codesti Enti possono, anche, adottare delle decisioni sulle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 39. Ipotesi questa contemplata dall'articolo 62 del disegno di legge. Il quale, con formula felice, concilia l'esigenza del controllo da parte dello Stato su deliberazioni prese nell'esercizio delle attribuzioni alle Provincie ed ai Comuni delegate dalla Regione in forza dell'articolo 118 della Costituzione, col rispetto dovuto all'autonomia dell'organo regionale che la delega concesse. E così è stabilito che le deliberazioni prese in forza della delega,

eccettuato quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, sono trasmesse alla Commissione che (articolo 41) esercita il controllo sugli atti amministrativi della Regione, per seguire, nei riguardi della loro esecutività, le norme delle deliberazioni regionali.

Alla quale Commissione il Presidente della Giunta regionale può, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge od alle direttive fondamentali, stabilite nella delega delle funzioni di cui all'articolo 39, far pervenire le sue osservazioni. È, poi, sempre in facoltà della Giunta regionale di sostituirsi agli Enti delegati in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Una disposizione che non figurava nel testo governativo e neppure in quello della Commissione parlamentare ma che dal Governo fu proposta nella tornata del 21 novembre 1951 e dalla Camera dei deputati accolta, è quella dell'articolo 64 che chiude il titolo relativo ai controlli.

Contro il suo contenuto fu osservato che, col richiamare la legge 8 marzo 1949, n. 277, da un lato, si rimette in efficienza la figura del Prefetto che, nel sistema della Costituzione non è contemplata, e, dall'altro, si confermano tutte le facoltà di ispezione e di controllo oggi esercitate sugli organi delle amministrazioni locali con violazione, di quel principio di autonomia che la Carta costituzionale consacra e che le restanti disposizioni del disegno di legge tendono a rafforzare. Che se, si aggiunse, ai fini dello scioglimento o della sospensione di Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione di Sindaci, un controllo si voleva stabilire anche sugli organi, oltre che sugli atti degli Enti locali, allora sembrava logico attribuirlo alla Giunta regionale che, su denuncia della Commissione parlamentare per le questioni della Regione, con provvedimento motivato — che suppone verifiche ed accertamenti — potrebbe disporre della sospensione del Sindaco e del Presidente della Giunta provinciale o proporre la rimozione del Sindaco o lo scioglimento del Consiglio comunale. Ed in tal senso venne altresì avanzata proposta di emendamento sostitutivo.

Fu risposto che l'articolo 130 della Costituzione ha affidato alla Regione il solo controllo

sugli atti e non pure quello sugli organi che, pertanto, resta di esclusiva competenza dello Stato e che il disporre in difformità significherebbe violare la Costituzione.

Ed, a proposito della legge che affida ai Prefetti il controllo sugli organi, fu fatto notare che esso venne approvato dal Parlamento dopo che era già in vigore la Costituzione e che il Parlamento non trovò che il nuovo testo fosse in contrasto con la Costituzione stessa.

Su codeste dichiarazioni del relatore Russo e del Ministro dell'interno, respinto l'emendamento Turchi, la disposizione fu approvata. Ciò non toglie ch'essa lasci alquanto perplessi.

VI. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

La messa in attuazione dell'ordinamento regionale imponeva, evidentemente, l'esame e la risoluzione, con norme disciplinatrici concrete, di alcuni non lievi fra i problemi — e fra questi, importantissimi, quello del personale, quello dei locali della Regione e quello del trasferimento di uffici dallo Stato alla Regione medesima — che l'attuazione stessa sollevava.

È risaputo, in ordine al primo di tali problemi, che uno degli appunti che gli antiregionalisti muovono all'istituto della Regione è quella che esso determinerebbe un aumento della burocrazia.

Ora, le disposizioni adottate, in riguardo, sono precise e senza possibilità di elusione.

Ad evitare, infatti, il temuto e deprecato pericolo di aumento di funzionari col relativo e conseguente carico di spese, l'articolo 65 dispone che, per il personale necessario alla prima costituzione degli uffici regionali, le Regioni devono provvedere esclusivamente con quello degli Enti locali e degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione e che il comando in sede non comporta alcuna indennità. E per sottolineare la perentorietà della disposizione, ben sapendo con quanta facilità si assume personale avventizio che non si ha, poi, la forza e, forse, neppure la possibilità, di licenziare, si aggiunge che « è vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza ». Mentre sarà il Consiglio regionale a determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando,

questo sarà disposto dalle amministrazioni da cui i funzionari dipendono d'intesa con la Giunta regionale.

Il ruolo regionale degli impiegati (articolo 66) sarà compilato in base a norme adottate con legge regionale nel quadro delle leggi della Repubblica; le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico loro devono essere conformi a quelle del personale statale, fermo — per quanto riguarda il trattamento — che esse, in ogni caso — e questo non sembra riguardoso verso la volontà e l'autonomia della Regione — non possono disporre per uno più favorevole (articolo 67).

Per ciò che attiene ai locali, è stabilito che fino a quando la Regione non disporrà di sede propria, gli organi regionali e gli uffici dipendenti avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese della Regione (articolo 69).

Il secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione recita che « leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni ». Ora, in rapporto a questa norma, l'articolo 70 fissa un termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore di tali leggi per il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e tale trasferimento va disposto — e non si capisce la ragione che abbia escluso una procedura più semplice — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 72 si dispone che i controlli su le Province e sui Comuni, sino a quando non funzioneranno gli organi previsti dal disegno di legge, continueranno ad essere esercitati dagli organi che li esercitano presentemente; con il 73, ai fini dell'applicazione della XI disposizione finale e transitoria della Costituzione, che all'obbligo di interpellare le popolazioni interessate alla formazione di altre Regioni si adempie sentendo i Consigli comunali, od i commissari prefettizi, ove i Consigli non funzionino, della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma; con il 74, che, per la prima convocazione dei Consigli regio-

nali, all'atto della Costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione sono inviati dal Commissario del Governo, e con il 75 — come già feci presente — che il Consiglio regionale deve deliberare lo statuto della Regione entro 120 giorni dalla prima convocazione.

Ho tenuto a prendere in esame, per ultima, la norma dell'articolo 71 perchè presenta una lacuna che, in qualche modo, deve essere colmata. Tale norma invero, dispone che sino a quando non saranno costituiti i tribunali amministrativi, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo di cui all'articolo 55, sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione o, nel capoluogo della Regione ove in essa esistono più Corti d'appello. La stessa Presidenza provvederà alla designazione del membro supplente. E sta bene. Ma in quella Regione ove non c'è la Corte d'appello, chi nominerà il magistrato?

Il caso riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia che, per ora, è priva di Corte d'appello non avendo quella di Trieste giurisdizione sul territorio nazionale.

Se la situazione non dovesse, nel frattempo, mutare, bisognerà — non essendo opportuno emendare il testo con l'effetto di farlo rimandare alla Camera dei deputati — che il Governo o presenti un disegno di legge per attribuire al Presidente del tribunale di Udine, capoluogo della Regione, la facoltà della designazione od altrimenti, proponga al Parlamento — e codesta soluzione, per più motivi, sarebbe la migliore — l'approvazione dello statuto speciale a cui ha diritto. Non dimentichiamo, infatti, che in base all'articolo 116 della Costituzione, essa è Regione a statuto speciale e che, solo provvisoriamente (norma decima delle Disposizioni transitorie) la si è soggettata alla disciplina delle Regioni a statuto normale.

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge che la vostra Commissione ha esaminato con ponderatezza ed alto senso di responsabilità, è di attuazione, più o meno ardita, di precetti fondamentali della Carta costituzionale.

È, invero, la Carta costituzionale che ha creato la Regione ed è la Carta costituzionale

che impone ch'essa funzioni come organo legislativo e come organo di decentramento amministrativo, convergenti e non divergenti dallo Stato, nell'ambito della Repubblica, una e indivisibile. Ogni eccezione pregiudiziale, pertanto, che volesse riportare la discussione su posizioni dottrinarie ormai superate, sarebbe fuori di luogo.

Per noi l'ordinamento regionale va inteso e concepito come il perfezionamento dell'ordine democratico che è ordine di libertà non solo per gli individui e le associazioni ma anche per gli enti che sono l'espressione rappresentativa della vita politica ed amministrativa del Paese.

Che, nel testo del disegno di legge, esso abbia trovato la migliore struttura ed il più adeguato funzionamento ed il principio dell'autonomia il maggiore e più completo rispetto, non tutti lo affermano. È giusto e doveroso, però, rilevare che il disegno, nel suo complesso, segue — seppure con moto timido e con finalità di attuazione gradualistica — le linee maestre segnate, in riguardo, dalla Costituzione.

Respingerlo sarebbe ingiustificato, modificarlo un errore perchè, senza considerare i pericoli di insabbiamento che potrebbe correre nei meandri della procedura parlamentare, le modifiche ne ritarderebbero l'applicazione. L'avvenire provvederà.

L'ordinamento regionale dovrà incidere profondamente nella vita politica ed amministrativa dello Stato e lo farà con risultati che smentiranno le previsioni pessimistiche dei suoi avversari ed i dubbi degli incerti, convinti come siamo che il senso di responsabilità, l'elevato costume democratico e l'amore ai propri luoghi, daranno agli eletti, col necessario senso del limite e della misura, la sola ambizione di veler rettamente amministrare per il bene dei singoli e della collettività regionale.

Ma il tempo per l'attuazione urge.

Il Parlamento, invero, mentre ha già, per due volte prorogato il termine fissato dalla disposizione transitoria della Costituzione per le elezioni, deve ancora pronunciarsi sulla legge elettorale regionale, nella quale sede saranno fissati i capoluoghi delle Regioni, sui disegni di legge che dovranno stabilire i principi fondamentali nelle singole materie nelle quali è deferita alla Regione la potestà normativa

e su quello che deve assicurare alla Regione stessa i mezzi finanziari per il suo funzionamento, compiti codesti che non furono assolti perchè in attesa, si disse, della legge che l'ordinamento regionale concretasse.

Compia, dunque, il Senato — come lo ha compiuto la Camera — il proprio dovere; ma lo compia anche il Governo.

La vostra Commissione, pertanto, mentre vi invita a confortare del vostro suffragio il disegno di legge nel testo votato dall'altro ramo del Parlamento, sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

visto l'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati nelle sedute del 21 dicembre 1949, per la lettera *a*), ed in quella del 21 novembre 1951 per le lettere *b*) e *c*), su proposta dell'onorevole Merloni e di altri deputati, del seguente tenore:

” La Camera,

considerata la necessità che il nuovo ente Regione sia in grado di funzionare effettivamente fin dall'inizio della sua attività,

invita il Governo a presentare al Parlamento con la massima urgenza:

a) un disegno di legge che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, assicuri la autonomia finanziaria della Regione;

b) disegni di legge che fissino i principi fondamentali direttivi della legislazione regionale, nell'ipotesi che il Parlamento approvi l'articolo 9 del disegno di legge n. 211;

c) disegni di legge che, con riferimento a ciascuna delle materie da trasferirsi alla competenza delle Regioni, stabiliscano punto per punto l'estensione della competenza delle amministrazioni regionali”.

dichiara di approvarne il contenuto e rivolge al Governo analogo invito ».

FANTONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

STATUTI REGIONALI

Art. 1.

(Contenuto dello statuto regionale).

Lo statuto regionale deve contenere norme:

1° sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;

3° sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Provincie, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;

4° sulla eventuale istituzione di circondari;

5° sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;

6° sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

Art. 2.

(Iniziativa delle leggi regionali).

Lo statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali.

L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli.

Lo statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non può essere inferiore a 3000 nè superiore a 15.000.

Art. 3.

(Referendum abrogativo di leggi regionali).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il

referendum abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 4.

(Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali).

Lo statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalità di cui all'articolo precedente.

È escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

Art. 5.

(Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie).

Lo statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione.

L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'articolo 2.

Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello statuto può prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.

La revisione o l'abrogazione dello statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello statuto regionale non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

Art. 6.

(Approvazione dello statuto regionale).

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

Il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo statuto.

Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello statuto.

Art. 7.

(Pubblicazione dello statuto regionale).

Lo statuto della Regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legge di approvazione e il testo integrale dello statuto sono pubblicati altresì nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

TITOLO II

POTESTÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

Art. 8.

(Potestà legislativa della Regione).

La Regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio statuto.

Art. 9.

(Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della Regione).

Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dell'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

Art. 10.

(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica).

Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.

Art. 11.

(Controllo e promulgazione delle leggi regionali).

Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale

ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula è così modificata: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione (*indicazione della Regione*) ».

Le leggi regionali sono riprodotte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

(Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali).

Le leggi e i regolamenti regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

Art. 13.

(Anticipata entrata in vigore di leggi regionali).

Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14.

(Prima adunanza del Consiglio).

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza il primo giorno non festivo della terza

settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima.

La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15.

(Primi adempimenti del Consiglio).

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza con l'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con votazioni separate.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota due nomi.

I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 16.

(Assegno del Presidente del Consiglio regionale).

Al Presidente del Consiglio regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 17.

(Indennità di presenza dei Consiglieri regionali).

Ai Consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale.

Art. 18.

(Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai Consiglieri regionali).

Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della Regione

prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo.

Art. 19.

(Adunanze del Consiglio regionale).

Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello statuto regionale.

Può essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti dei suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è comunicato al Commissario del Governo.

Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 20.

(Regolamento per il Consiglio).

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 21.

(Intervento dei consiglieri per la validità delle deliberazioni).

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.

(Attribuzioni del Consiglio regionale).

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale:

1° la formulazione di proposte di legge al Parlamento, nonchè dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

2° l'approvazione del bilancio preventivo, dei relativi storni di fondi da un capitolo all'altro e del conto consuntivo;

3° la deliberazione dei tributi regionali;

4° l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

5° l'istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

6° l'approvazione dei piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione e dei finanziamenti relativi;

7° la nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge della Repubblica alla Regione;

8° ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o che sia rimessa al voto del Consiglio medesimo dalla Giunta.

A richiesta del Governo, il Consiglio esprime inoltre parere su questioni di interesse generale, che abbiano particolare riflesso nella Regione.

CAPO II.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 23.

(Elezion e del Presidente della Giunta).

L'elezione del Presidente della Giunta ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

È proclamato presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente

la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

In caso di vacanza dell'ufficio di presidente il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la nomina del successore.

Art. 24.

(Assegno del Presidente della Giunta regionale).

Al Presidente della Giunta regionale è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III.

Art. 25.

(Attribuzioni del Presidente).

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.

CAPO III.

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 26.

(Composizione della Giunta regionale).

La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei Assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino

a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 34.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o l'integrazione.

Art. 27.

(Elezioni della Giunta regionale).

Gli assessori sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno o solo alcuni consiglieri hanno riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione di ballottaggio purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 28.

(Incompatibilità dei membri della Giunta regionale).

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.

Art. 29.

(Assegni degli assessori regionali).

Agli assessori regionali è corrisposto un assegno mensile, fissato con legge regionale, che

non può superare l'ammontare delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV.

Art. 30.

(Adunanze della Giunta regionale).

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Art. 31.

(Attribuzioni della Giunta regionale).

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo.

Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo statuto regionale:

1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;

3° contratti della Regione;

4° liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 25, rinunzie e transazioni.

Art. 32.

(Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale).

La Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, nei limiti e nei modi stabiliti dallo statuto regionale, può, in caso di urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella

sua prima successiva adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33.

(Rendiconto).

La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attività.

Può essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 34.

(Revoca del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale o di Assessori).

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purchè sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 35.

(Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di Assessori).

Il Presidente del Consiglio regionale, il presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva

della libertà personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.

CAPO IV.

ESERCIZIO FINANZIARIO
BILANCIO E CONTI

Art. 36.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 37.

(*Bilancio preventivo*).

Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.

L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.

Art. 38.

(*Conto consuntivo*).

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

TITOLO IV

RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA,
COMUNE E ALTRI ENTI LOCALI

Art. 39.

(*Delega delle funzioni amministrative*).

La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione è data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.

La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La delega può essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato.

TITOLO V

COMMISSARIO DEL GOVERNO
E CONTROLLI

CAPO I.

COMMISSARIO DEL GOVERNO

Art. 40.

(*Nomina del Commissario del Governo*).

Il Commissario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV.

Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.

CAPO II.

CONTROLLI
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 41.

(*Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale*).

È istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa è costituita:

a) del commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;

b) di un magistrato della Corte dei conti;

c) di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chia-

mati ad eleggere la Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni Consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna.

Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 42.

(Posizione dei funzionari membri della Commissione).

I membri effettivi della Commissione di controllo di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'Amministrazione cui appartengono.

Art. 43.

(Segretario della Commissione).

Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione di controllo.

Art. 44.

(Spesa per il funzionamento della Commissione).

La spesa per il funzionamento della Commissione di controllo è a carico dello Stato.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della Commissione di controllo è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 45.

(Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito).

Le deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo di merito, eccettuate

quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento, motivato in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.

Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 46.

(Deliberazioni soggette al controllo di merito).

Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'articolo 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti:

1° il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso;

2° le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

3° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti;

4° l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5° le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni;

6° l'assunzione di pubblici servizi;

7° le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge.

Art. 47.

(Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito).

Nei casi previsti dall'articolo precedente le deliberazioni divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento ai sensi del primo comma dello articolo 45 nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita con richiesta motivata il Consiglio regionale a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se entro il termine suddetto, la Commissione di controllo dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità, nè motivi per chiedere il riesame.

Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio.

Si applicano anche a questi casi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 45.

Art. 48.

(Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito).

Ove il Consiglio regionale confermi senza modificare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione diviene esecutiva, se non venga annullata nel termine di venti giorni per vizi di legittimità inerenti alla regolarità formale della nuova deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 49.

(Deliberazioni di urgenza).

Le deliberazioni degli organi regionali, escluse quelle contemplate dall'articolo 46, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in

tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 45.

Art. 50.

(Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale).

Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo può invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione. L'invito è fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Su richiesta del commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Art. 51.

(Scioglimento del Consiglio regionale).

Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, è proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 52.

(Commissione parlamentare per le questioni regionali).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporziona-

lità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 53.

(Amministrazione straordinaria della Regione).

La Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente, in caso di scioglimento di un Consiglio regionale, designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre commissari previsti dall'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione.

A tali commissari, per il periodo in cui rimangono in funzione, è attribuita, a carico del bilancio della Regione, un'indennità nella stessa misura stabilita per gli assessori regionali ai sensi dell'articolo 29.

Art. 54.

(Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali).

I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

CAPO III.

CONTROLLI SULLE PROVINCE, SUI COMUNI E SU ALTRI ENTI LOCALI

Art. 55.

(Controllo sugli atti delle Province).

È istituito nel capoluogo di ogni Regione un Comitato per il controllo sulle provincie. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

Esso è costituito:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal commissario del Governo;

c) di un giudice del tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del tribunale stesso.

Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati, eletti dal Consiglio regionale, di un membro supplente nominato dal commissario del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo designato dal presidente del tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Il presidente è eletto dal Comitato tra i membri di cui alla lettera a).

Funge da segretario un funzionario della Regione, designato dal presidente della Giunta regionale.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 56.

(Controllo sugli atti dei Comuni).

Lo statuto regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'articolo 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

Nel secondo caso il presidente della Giunta regionale procede alla costituzione di speciali

sezioni del Comitato. Ogni sezione è composta:

a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, eletti dal Consiglio regionale;

b) di un membro nominato dal commissario del Governo;

c) del funzionario di grado più elevato dell'Amministrazione provinciale.

Per la prima categoria saranno nominati due membri supplenti; per le altre due categorie un supplente.

La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi tra i membri di cui alla lettera a).

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere vota per due membri effettivi e per un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero di voti.

Lo statuto regionale può disporre che una o più sezioni esplicino la loro funzione nei capoluoghi di circondario, o in taluni tra essi, determinandone le modalità.

Art. 57.

(Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo).

Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;

c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera b);

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Le incompatibilità previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.

Art. 58.

(Spesa per il funzionamento degli organi di controllo).

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 è a carico della Regione.

Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri di tali organi è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 59.

(Estensione dei controlli).

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Provincie e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chiedi chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della Provincia o del Comune.

I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Provincie, al Comitato previsto dall'articolo 55; per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'articolo 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.

Art. 60.

(Controllo di merito).

Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Co-

stituzione, è esercitato su tutte le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni per cui le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.

Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'articolo 59 della presente legge.

Art. 61.

(Controlli sui consorzi).

Per i controlli sui consorzi di Comuni e Provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.

Ove del consorzio facciano parte Provincie appartenenti a più Regioni, il controllo è esercitato dal Comitato di controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Provincie, nel caso previsto dal secondo

comma dell'articolo 56 il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Art. 62.

(Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate).

Le deliberazioni adottate dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'articolo 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all'articolo 41 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutività di tali deliberazioni è regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'articolo 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Provincie, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 63.

(Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo).

Le pronunce degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.

Art. 64.

(Richieste e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci).

Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione

dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere al Comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277.

A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni predetti sulle deliberazioni delle Provincie e dei Comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle Prefetture dalle rispettive segreterie.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65.

(Costituzione degli uffici regionali - Personale).

Le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. Il comando in sede non comporta alcuna indennità.

È vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 66.

(Ruolo regionale - Vacanze).

Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle amministrazioni dello Stato e di quello degli enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'ambito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica.

In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette Ammi-

nistrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.

Art. 67.

(Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale).

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole.

Art. 68.

(Contributi speciali a singole Regioni).

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52, potrà presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'articolo 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

Art. 69.

(Locali).

Fino a quanto la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'Amministrazione provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione regionale.

Art. 70.

(Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni).

Il trasferimento dallo Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione dovrà avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 71.

(Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo).

Finchè non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'articolo 55 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più Corti d'appello. Lo stesso presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.

Art. 72.

(Norme transitorie per i controlli sulle Provincie e sui Comuni).

Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Provincie e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 73.

(Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione).

Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.

Art. 74

(Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza).

Per la prima convocazione dei Consigli regionali, all'atto della costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all'articolo 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal commissario del Governo.

Art. 75.

(Termine per la deliberazione dello statuto regionale).

Entro 120 giorni dalla prima convocazione il Consiglio regionale delibera lo statuto della Regione.